

Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni

(adottato dalla Consob con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 e successivamente modificato con delibera n. 22203 del 10 febbraio 2022)¹

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	1
Art. 2	Programmazione	2
Art. 3	Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione	3
Art. 4	Redazione delle norme	3
Art. 5	Consultazione	4
Art. 6	Relazione illustrativa degli esiti della consultazione e dell'impatto della regolamentazione	5
Art. 7	Casi di deroga	5
Art. 8	Verifica d'impatto della regolamentazione	6
Art. 9	Atti adottati congiuntamente con altre Autorità	6

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di regolazione generale da parte della Consob, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) le risposte a quesiti relativi a fattispecie specificatamente individuate;
 - b) gli atti attinenti all'organizzazione e al funzionamento della Consob, ivi inclusi quelli in materia di personale, gestione della spesa e accesso agli atti;
 - c) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 - d) gli atti di regolazione generale adottati dalla Consob al di fuori dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite dalla legge;
 - e) **...omissis...²**;
 - f) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla Consob in relazione ad atti normativi o di

¹ Pubblicato nella G.U. n. 180 del 3.8.2016. La delibera n. 22203 del 10.2.2022 è pubblicata nella G.U. n. 43 del 21.2.2022 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2022; essa è in vigore dal il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U..

² Lettera abrogata con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

contenuto generale di competenza di altre Autorità.

3. La Consob tiene conto di quanto previsto nel presente regolamento nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite, nonché nell'adozione di comunicazioni di carattere generale che forniscono interpretazioni o chiarimenti di norme primarie o secondarie, e di raccomandazioni.

Art. 2 (Programmazione)

1. La Consob, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale. La programmazione delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 8 è effettuata con cadenza biennale³.

2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la Consob tiene conto:

- a) delle fonti normative sovraordinate, anche dell'Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale;
- b) degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari;
- c) dei risultati dell'attività di **verifica d'impatto della regolamentazione** precedentemente svolta ai sensi dell'articolo 8⁴;
- d) della necessità di effettuare la **verifica d'impatto della regolamentazione** della normativa prevista dall'articolo 8⁵;
- e) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonché dalle associazioni rappresentative di tali soggetti.

3. L'attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La Consob può in ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.

4. Il documento di programmazione e le modifiche apportate al piano di attività sono pubblicate nel sito internet della Consob.

³ Comma così sostituito con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

⁴ Lettera così modificata con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che ha sostituito le parole: "revisione periodica" con le parole: "verifica d'impatto della regolamentazione".

⁵ Lettera così modificata con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che ha sostituito le parole: "revisione periodica" con le parole: "verifica d'impatto della regolamentazione".

Art. 3

(Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione)

1. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, la Consob applica il principio di proporzionalità adottando le soluzioni ragionevolmente idonee a conseguire le finalità dell'atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari.
2. Al fine di applicare il principio di proporzionalità, la Consob effettua l'analisi di impatto della regolamentazione **sulla base delle** Linee Guida della Commissione Europea in materia di migliore regolamentazione, graduando i metodi e le procedure di analisi in funzione della rilevanza dei rischi correlati alle finalità di vigilanza, della complessità della materia e del margine di discrezionalità risultante dalla normativa sovraordinata⁶.
3. L'attività di analisi di impatto della regolamentazione, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2:
 - a) indica **i soggetti destinatari, l'ambito, i settori e i mercati interessati dall'atto di regolazione**, il presupposto e gli obiettivi dell'intervento normativo, dopo aver condotto l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari⁷;
 - b) definisce le opzioni regolamentari, considerando, ove consentito dalla legge, anche l'opzione di non effettuare alcun intervento regolamentare;
 - c) stima i costi e i benefici attesi delle opzioni regolamentari, anche in considerazione dei tempi della loro attuazione, della tipologia dei destinatari delle norme e di quanto emerso nell'ambito delle procedure di consultazione;
 - d) indica gli oneri amministrativi introdotti o eliminati a carico degli investitori e delle imprese, stimandone l'impatto;
 - e) individua indicatori da utilizzare ai fini della successiva revisione dell'atto;
 - f) dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.

Art. 4

(Redazione delle norme)

1. La Consob, nella redazione delle disposizioni, adotta un linguaggio chiaro, comprensibile e coerente con il quadro legislativo sovraordinato.

⁶ Lettera così modificata con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che ha sostituito le parole: "secondo le" con le parole: "sulla base delle".

⁷ Lettera così modificata con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che dopo la parola: "indica" ha inserito le parole: "i soggetti destinatari, l'ambito, i settori e i mercati interessati dall'atto di regolazione,".

Art. 5 (Consultazione)

1. Gli atti di regolazione generale sono adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di atto di regolazione generale, la Consob può effettuare consultazioni preliminari volte a raccogliere evidenze e opinioni su materie oggetto di intervento regolamentare. La Consob può istituire comitati, composti da operatori del mercato, esponenti dei soggetti interessati ed esperti, cui richiedere un parere preventivo sui documenti da sottoporre a consultazione. I comitati possono inoltre formulare proposte e osservazioni in merito all'efficacia delle attività svolte dalla Consob ai sensi del presente regolamento. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni.

2-bis. Salva diversa motivata indicazione fornita dalla Consob, il termine di conclusione della consultazione è non inferiore a sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione⁸.

3. Prima dell'adozione dell'atto di regolazione generale la Consob diffonde un documento recante:

- a) lo schema dell'atto nonché un'illustrazione, anche sintetica, dei suoi contenuti;
- b) la descrizione delle motivazioni, degli obiettivi e delle conseguenze del provvedimento, delle consultazioni preliminari effettuate, nonché delle attività di analisi di impatto della regolamentazione realizzate **e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 8⁹**;
- c) le modalità e il termine entro cui possono essere trasmesse le osservazioni alla Consob.

4. Il documento di consultazione è pubblicato nel sito internet della Consob¹⁰.

5. Ciascun interessato può trasmettere alla Consob le proprie osservazioni sul documento di consultazione con le modalità ed entro il termine indicati nel documento stesso.

6. Le osservazioni al documento sono nominativamente pubblicate nel sito internet della Consob **entro trenta giorni dal termine** della consultazione, salvo richiesta di pubblicarle in forma anonima o di non divulgarle da parte del soggetto che le ha inviate¹¹.

⁸ Comma inserito con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

⁹ Lettera così modificata con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che dopo le parole: "impatto della regolamentazione realizzate" ha aggiunto le parole: "e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 8".

¹⁰ Comma così modificato con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che ha abrogato l'ultimo periodo.

¹¹ Comma così modificato con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che ha sostituito le parole: "al termine" con le parole: "entro trenta giorni dal termine".

7. Durante la fase di consultazione la Consob può effettuare incontri anche aperti al pubblico e incontri con gruppi ristretti di soggetti interessati¹².
8. La Consob, qualora lo ritenga necessario, può effettuare ulteriori consultazioni su uno schema di atto di regolazione generale.
9. La Consob sottopone alle procedure di consultazione previste dal presente articolo l'adozione di raccomandazioni qualora abbiano contenuto generale.

Art. 6

(Relazione illustrativa degli esiti della consultazione e dell'impatto della regolamentazione)³

1. La Consob, conclusa la consultazione, adotta l'atto finale accompagnato da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Essa contiene altresì: le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento, i risultati dell'attività di analisi di impatto della regolamentazione realizzata **e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 8**, gli esiti, anche in forma sintetica, **delle consultazioni effettuate, gli elementi di valutazione emersi nel corso di eventuali incontri con soggetti interessati non aperti al pubblico** e gli indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione dell'atto¹⁴.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione generale sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione illustrativa, nel sito internet della Consob.

Art. 7

(Casi di deroga)

1. La Consob può, indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, allorché ricorra uno dei seguenti motivi:
 - situazioni di mercato che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la tutela degli investitori, imponendo la tempestiva adozione di atti di regolazione generale;
 - il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa sovraordinata ne impedisca

¹² Comma così modificato con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che ha abrogato l'ultimo periodo.

¹³ Rubrica così sostituita con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

¹⁴ Comma così modificato con delibera n. 22203 del 10.2.2022 che dopo le parole: "impatto della regolamentazione realizzata" ha inserito le parole: "e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 8" e ha sostituito le parole: "della consultazione" con le parole: "delle consultazioni effettuate, gli elementi di valutazione emersi nel corso di eventuali incontri con soggetti interessati non aperti al pubblico".

l'osservanza;

- specifiche e motivate esigenze di tutela dei soggetti interessati rendano necessaria l'immediata adozione di atti di regolazione generale.

2. La Consob può, indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento quando l'atto di regolazione non comporta l'esercizio di scelte discrezionali e:

- a) si limita ad attuare o recepire, senza introdurre elementi innovativi, il contenuto di atti, anche non vincolanti, di Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o di analisi di impatto della regolamentazione; oppure**
- b) è di mero adeguamento a disposizioni normative o atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti¹⁵.**

Art. 8

(Verifica d'impatto della regolamentazione)¹⁶

1. Sulla base della programmazione prevista all'articolo 2, la Consob sottopone a verifica d'impatto della regolamentazione le disposizioni contenute negli atti indicati all'articolo 1, comma 1, o in parti di essi, che non siano stati oggetto di interventi di modifica negli ultimi tre anni, dando priorità a quelli per cui è stata svolta l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 3 e che abbiano, comunque, determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali sia riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione o a causa di modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, valutando l'idoneità degli stessi a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio¹⁷.

2. ...omissis...¹⁸

Art. 9

(Atti adottati congiuntamente con altre Autorità)

1. Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre Autorità si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibilmente con i protocolli d'intesa o gli appositi accordi stipulati con tali Autorità volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262¹⁹.

¹⁵ Comma aggiunto con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

¹⁶ Rubrica così sostituita con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

¹⁷ Comma così sostituito con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

¹⁸ Comma abrogato con delibera n. 22203 del 10.2.2022.

¹⁹ Comma così sostituito con delibera n. 22203 del 10.2.2022.